

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 9 agosto 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-86/12)

(2012/C 355/84)

*Lingua processuale: il polacco***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: A. Lizer-Klatka, radca prawna)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di non prorogare la validità dell'elenco di riserva EPSO/AD/60/06 in rapporto alla ricorrente per il periodo in cui era in congedo di maternità e parentale

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione del 17 ottobre 2011 di porre fine alla validità dell'elenco di riserva EPSO/AD/60/06 il 31 dicembre 2011, per quanto riguarda la ricorrente e la decisione del 10 maggio 2012 emessa in risposta al reclamo della ricorrente n. R/147111 nonché prorogare la validità dell'elenco di riserva EPSO/AD/60/06 in rapporto alla ricorrente per il periodo in cui era in congedo di maternità e parentale durante la validità dell'elenco summenzionato, cioè un periodo di 3 anni e 46 giorni;
- condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese conformemente all'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea del 25 luglio 2007, e tenendo conto degli argomenti della ricorrente ai punti 56 e seguenti del presente ricorso.

Ricorso proposto il 17 settembre 2012 — ZZ/
Commissione

(Causa F-97/12)

(2012/C 355/85)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e S. Orlandi)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione della Commissione europea di non assumere il ricorrente vincitore del concorso EPSO/AD/177/10-EPA e una domanda di risarcimento dei danni.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'APN dell'11 novembre 2011 che rigetta la domanda della Direzione generale della politica regionale della Commissione europea di assumere il ricorrente nominandolo e assegnandolo in qualità di funzionario al posto vacante COM/2011/218;
- annullare la decisione dell'APN del 5 giugno 2012 che respinge parzialmente il reclamo presentato avverso la decisione dell'APN dell'11 novembre 2011 che rigetta la domanda della Direzione generale della politica regionale della Commissione europea di assumere il ricorrente in qualità di funzionario;
- condannare la Commissione europea a ricostituire la carriera del ricorrente;
- condannare la Commissione europea al pagamento di EUR 14 911,07, oltre al versamento dei contributi al regime pensionistico a decorrere dal mese di ottobre 2011;
- condannare la Commissione europea al pagamento di un importo pari a EUR 2 500 per il danno materiale e morale causato, fatti salvi aumenti o riduzioni in corso d'istanza, unitamente agli interessi di mora calcolati a decorrere dal termine di scadenza per il pagamento delle somme dovute, al tasso stabilito dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti;
- condannare la Commissione europea alle spese.